

ESTRATTO DALLA SENTENZA
N. 11017/2010
MATERIA TRIBUTARIA



22386/10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

Rimborso
Irap

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -
- Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere -
- Dott. CAMILLA DI IASI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -

R.G.N. 5728/2009
Cron. 22386
Rep.
Ud. 07/07/2010
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5728-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

contro

[redacted] quali associate dello
 STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO [redacted], elettivamente
 domiciliata in ROMA, [redacted], presso lo
 studio dell'avvocato [redacted], che le
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato
 GUARNACCI LUIGI, giusta procura speciale in calce al
 controricorso;

2010
5831



- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 793/2007 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA - Sezione Staccata di
LATINA del 14.11.07, depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/07/2010 dal Consigliere Relatore
Dott. CAMILLA DI IASI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. COSTANTINO FUCCI.



1. L' Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di (quali associate dell'omonimo studio professionale, che resistono con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso introduttivo), rilevando che agli atti non risultava la sussistenza di autonoma organizzazione, posto che i beni utilizzati erano quelli necessari all'esercizio dell'attività e che nella specie non era configurabile l'esistenza di una organizzazione autonoma funzionante in maniera indipendente dall'intervento dei professionisti associati, essendo prevalente l'attività personale rispetto all'organizzazione di beni strumentali.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/97, si sostiene che nell'ipotesi di svolgimento in forma associata di attività professionale deve ritenersi sussistente il requisito della autonoma organizzazione), il secondo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/97, si sostiene che il presupposto dell'autonoma organizzazione non si realizza solo quando la struttura di

supporto sia capace di funzionare e produrre reddito anche in assenza del titolare) e il terzo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione per essersi i giudici di appello limitati a ripetere formule di stile senza indicare quali prove erano state fornite in merito alla mancanza di autonoma organizzazione e senza considerare in alcun modo né la natura associata dell'attività professionale né le deduzioni dell'Ufficio), da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sono manifestamente fondati.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, infatti, l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (v. cass. n. 24058 del 2009).

I giudici della C.T.R. avrebbero dovuto pertanto

adeguatamente considerare ai fini de quo la natura associata dell'esercizio dell'attività professionale, comportante l'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, nonchè l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, ed avrebbero pertanto potuto escludere l'assoggettabilità ad Irap soltanto nel caso in cui il contribuente avesse fornito la prova che il reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Nella specie, invece, i giudici d'appello, non solo non hanno considerato la forma associata dell'attività professionale e le deduzioni in proposito dell'Ufficio, ma neppure hanno specificamente indicato ed esaminato le eventuali prove offerte dai contribuenti, limitandosi a rilevare genericamente che agli atti non risultava la sussistenza di autonoma organizzazione, posto che i beni utilizzati erano quelli necessari all'esercizio dell'attività e che nella specie non era configurabile l'esistenza di una organizzazione autonoma funzionante in maniera indipendente dall'intervento dei professionisti associati (circostanza, quest'ultima, neppure rilevante ai fini della valutazione della sussistenza o meno della autonoma organizzazione, come

correttamente rilevato dalla ricorrente nel secondo motivo, v. in proposito cass. n. 3678 del 2007).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla C.T.R. Lazio.

Roma 07-07-2010

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 3 NOV 2010
IL CANCELLIERE C1
Rita Tomai

Funzionamento Giudiziario

CONFERMA PECORARO
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
N. 137/2010/REG. 111
MA. 02/11/2010